

Informativa Studio Fantinello Carlo

n. 7 del 14/05/2024

Ai gentili Clienti

Loro sedi

730/2024 semplificato: modifica, accettazione e invio

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alla modifica, all'accettazione e all'invio del modello precompilato semplificato 730/2024.

Premessa

Dal 20 maggio 2024 sarà possibile integrare, modificare e inviare la dichiarazione precompilata 2024, relativa ai redditi del 2023, visualizzabile nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate dallo scorso 30 aprile. Per quanto riguarda il termine ultimo d'invio, la scadenza è differenziata a seconda della scelta del modello:

30 settembre 2024	→	per i soggetti che presentano il mod. 730;
15 ottobre 2024	→	per i soggetti che presentano il mod. Redditi.

Soggetti destinatari della precompilata

Sono destinatari della dichiarazione precompilata i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta 2023, redditi di lavoro dipendente e assimilati.



NOVITÀ - Da quest'anno anche gli **imprenditori e i professionisti, titolari di partita IVA**, potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l'applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

Modalità di accesso alla precompilata

L'accesso alla dichiarazione precompilata può essere effettuato dal contribuente stesso attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata <https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it/portale/accedi-precompilata>, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- identità SPID
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Carta d'identità elettronica (CIE)
- credenziali Fisconline o Entratel, rilasciate dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti titolati ad averle;

In alternativa, il contribuente può delegare il sostituto d'imposta, un CAF o un professionista abilitato, previa acquisizione di apposita delega per l'accesso; dallo scorso anno è possibile conferire la delega al CAF mediante documento informatico (deleghe digitali) sottoscritto dal contribuente con il processo di firma elettronica avanzata.

Inoltre, il contribuente può conferire una procura al coniuge, ad un parente (o affine) entro il quarto grado o ad una persona di fiducia per effettuare l'accesso e l'invio della dichiarazione precompilata per suo conto. Per agevolare ulteriormente l'accesso e la fruizione dei servizi on line da parte dei contribuenti con difficoltà nell'utilizzo dei sistemi telematici o con scarse competenze informatiche è possibile delegare una persona di fiducia ad operare per proprio conto sia online che in videochiamata.



NOTA BENE – la persona di fiducia è abilitata ad utilizzare i servizi on line su istanza e nell'interesse di altra persona fisica. Pertanto, in caso di trasmissione di dichiarazioni, istanze, comunicazioni e documenti, **la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo all'interessato.**

Nella sezione dedicata al 730 precompilato, il contribuente o i soggetti opportunamente delegati, possono visualizzare:

- il 730 precompilato,
- un prospetto riepilogativo con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione,
- l'esito della liquidazione, ovvero il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il Modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

730 semplificato



NOVITÀ - A partire dal 2024, nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati è resa disponibile, in via sperimentale, all'interno dell'area riservata, una **modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata**, in alternativa a quella ordinaria.

In tal caso, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle Entrate sono proposte al contribuente che può direttamente confermarle o modificarle mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati saranno riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione, senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi e, quindi, di conoscere le "caselle" da valorizzare o i codici da indicare nei singoli rigi del modello dichiarativo.

Tramite appositi avvisi il contribuente sarà reso consapevole del fatto che sta confermando, ovvero modificando, le informazioni proposte dall'Agenzia, in quanto tale azione assume rilievo ai fini della compilazione della dichiarazione.

Modifica, integrazione e invio

Una volta effettuato l'accesso alla dichiarazione precompilata, i dati presenti nel precompilato devono essere attentamente verificati, e se non corretti modificati o integrati.

Potrebbe infatti capitare di non trovare qualche reddito da dichiarare, così come potrebbero risultare inesatte una o più voci di spesa, o mancare o alcuni oneri detraibili/deducibili, come le spese per attività sportive praticate dai figli.

Una volta modificata la precompilata, viene elaborato e messo a disposizione un nuovo Modello 730 e un nuovo Modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate. Una volta accettato o modificato, il modello precompilato può essere presentato tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione la ricevuta di avvenuta presentazione.

Rimborsi - trattenute

In base ai dati inseriti dall’Agenzia delle Entrate e a quelli modificati o integrati, è possibile verificare se dalla dichiarazione risulta un credito, un debito o se la dichiarazione è a saldo zero, ossia non ci sono imposte né a credito né a debito.



NOTA BENE – In assenza sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Invece, in caso di dichiarazione a debito il contribuente può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online o, in alternativa, versare l’importo dovuto tramite F24.

Qualora, invece, il contribuente si rivolga a un CAF o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all'Agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure effettuare il versamento del quantum dovuto con il modello F24 che gli sarà consegnato.



NOVITÀ - A partire dal 2024, i contribuenti potranno selezionare la voce "nessun sostituto" per chiedere di ricevere direttamente dall'Agenzia l'eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L'opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione *online*: la procedura consente infatti di addebitare l'F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l'F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

Controlli

Se la dichiarazione proposta dall'Agenzia viene accettata o modificata, direttamente dal contribuente o tramite un soggetto delegato, è prevista una diversa procedura sui controlli documentali. In particolare:

dichiarazione precompilata presentata direttamente oppure dal sostituto d'imposta	
senza effettuare modifiche	<p>→ non saranno effettuati i controlli sui documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti da medici, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari (ottici, psicologi, ecc.) università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati e dagli enti del terzo settore.</p> <p> ATTENZIONE! Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.</p>
con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta	<p>→ i controlli documentali verranno effettuati esclusivamente sugli <u>oneri che risultano modificati</u></p>
dichiarazione precompilata presentata dal CAF o dal professionista abilitato	
senza effettuare modifiche	<p>→ non sarà effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri in essa indicati, forniti dai soggetti terzi;</p>

**con modifiche che
incidono sulla
determinazione del
reddito o dell'imposta**



i controlli documentali saranno **effettuati nei confronti del CAF o del professionista** anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia.



NOTA BENE - Il controllo formale non viene comunque eseguito **sui dati delle spese sanitarie che non sono stati modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione.**

L'Amministrazione Finanziaria potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni.

Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.

STUDIO FANTINELLO CARLO